

CODICE INTERNAZIONALE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO

Organizzazione Mondiale della Sanità
1981

Articolo 1	Finalità del Codice
Articolo 2	Campo di applicazione del Codice
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Informazione ed educazione
Articolo 5	Il pubblico in generale e le madri
Articolo 6	Strutture sanitarie
Articolo 7	Personale sanitario
Articolo 8	Personale impiegato dalle industrie produttrici e dai distributori
Articolo 9	Etichette
Articolo 10	Qualità
Articolo 11	Attuazione e monitoraggio

Gli Stati Membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità:

- Affermando il diritto di ciascun bambino e di ciascuna donna in gravidanza e nutrice ad un'adeguata alimentazione come mezzo per raggiungere e conservare la salute;
- Riconoscendo che la malnutrizione infantile rientra in una problematica più ampia di mancanza di educazione, povertà e ingiustizie sociali;
- Riconoscendo che la salute dei lattanti e dei bambini non può essere isolata dalla salute e nutrizione delle donne, dalla loro condizione socioeconomica e dal loro ruolo di madri;
- Coscienti che l'allattamento al seno è un modo incomparabile per garantire il nutrimento ideale per la crescita sana e lo sviluppo dei lattanti; che esso forma una base biologica ed emotiva unica per la salute sia della madre sia del bambino; che le proprietà anti-infettive del latte materno aiutano a proteggere i neonati dalle malattie; e che esiste un importante legame tra l'allattamento al seno e distanziamento delle nascite;
- Riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione dell'allattamento al seno rappresentano un ruolo importante nell'ambito della salute, della nutrizione e delle altre misure sociali necessarie per promuovere la crescita sana e lo sviluppo dei lattanti e dei bambini; e che l'allattamento al seno rappresenta un importante aspetto delle cure primarie nell'ambito della salute;
- Considerando che quando le madri non allattano al seno, o lo fanno solo parzialmente, esiste un legittimo mercato di formule per lattanti e di ingredienti adatti alla loro preparazione; che, conseguentemente, tutti questi prodotti devono essere resi accessibili a coloro i quali ne abbiano necessità attraverso sistemi di distribuzione commerciale o non commerciale; e che non devono essere commercializzati o distribuiti secondo modalità tali da interferire con la protezione e la promozione dell'allattamento al seno;
- Riconoscendo, inoltre, che inadeguate pratiche nutrizionali conducono in tutti i paesi a malnutrizione infantile, stati patologici, mortalità, e che inadeguate pratiche di commercializzazione dei sostituti del latte materno e prodotti assimilati possono contribuire a questi gravi problemi di salute pubblica;
- Convinti che sia importante per i lattanti ricevere alimenti complementari appropriati, di norma quando il lattante raggiunge dai 4 ai 6 mesi di età, e che ogni sforzo dovrebbe essere fatto al fine di usare cibi disponibili localmente, e ciononostante convinti che tali alimenti complementari non debbano essere usati come sostituti del latte materno;
- Constatando che esistono un numero di fattori sociali ed economici che influiscono sull'allattamento al seno e che, di conseguenza, i governi devono sviluppare dei sistemi di sostegno sociale al fine di proteggerlo, facilitarlo e incoraggiarlo, che dovrebbero creare un ambiente che favorisca l'allattamento al seno, fornisca un sostegno familiare e comunitario

- adeguato, e protegga le madri da quei fattori che inibiscono l'allattamento al seno;
- Affermando che le strutture sanitarie, il personale medico professionale e l'altro personale paramedico in esse operante, devono svolgere un ruolo essenziale nella guida alle pratiche della nutrizione dei lattanti, incoraggiando e facilitando l'allattamento al seno, e fornendo consigli oggettivi e coerenti sul valore superiore dell'allattamento al seno, oppure, quando necessario, sull'uso appropriato delle formule per lattanti, sia di produzione industriale che di preparazione casalinga;
 - Affermando, inoltre, che i sistemi educativi e gli altri servizi sociali devono essere coinvolti nella protezione e promozione dell'allattamento al seno, e nell'uso appropriato di alimenti complementari;
 - Coscienti che le famiglie, le comunità, le organizzazioni femminili e le altre organizzazioni non governative devono svolgere un ruolo speciale nell'ambito della protezione e promozione dell'allattamento al seno e nell'assicurare il sostegno necessario alla donna in gravidanza e alle madri di neonati e bambini, sia allattati al seno che artificialmente;
 - Affermando la necessità di cooperare in attività finalizzate al miglioramento della salute e della nutrizione di mamme, neonati e bambini da parte dei governi, organizzazioni delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, specializzate in varie discipline collegate, gruppi di consumatori e industrie;
 - Riconoscendo che i governi devono adottare una serie di misure sanitarie, nutrizionali e sociali al fine di promuovere la crescita sana e lo sviluppo dei lattanti e dei bambini, e che il presente Codice riguarda soltanto un aspetto di tali misure;
 - Considerando che i produttori e i distributori di sostituti di latte materno devono svolgere un ruolo importante e costruttivo in relazione alla nutrizione infantile, e nella promozione delle finalità del presente Codice e della sua attuazione;
 - Affermando che i governi sono chiamati ad assumere iniziative consone alla loro realtà sociale e legislativa e ai loro obiettivi di sviluppo globale per dare attuazione ai principi e alle finalità del presente Codice, inclusa la promulgazione di misure legislative, regolamenti o altri provvedimenti in tal senso;
 - Credendo che, alla luce delle considerazioni esposte, e in vista della vulnerabilità dei lattanti nei primi mesi di vita e dei rischi connessi a pratiche nutrizionali inadeguate, compresa l'utilizzazione non necessaria e impropria di sostituti del latte materno, la commercializzazione dei sostituti del latte materno richieda un trattamento speciale che rende le pratiche usuali di marketing inadatte a questi prodotti;

PERTANTO:

Gli Stati Membri concordano con il presente strumento i seguenti articoli che sono raccomandati quali basi di future azioni.

Articolo 1 Finalità del Codice

La finalità del presente Codice è quella di contribuire ad assicurare ai lattanti una nutrizione sicura e adeguata, proteggendo e promuovendo l'allattamento al seno, e assicurando l'utilizzazione appropriata dei sostituti del latte materno, ove necessari, sulla base di informazioni adeguate e attraverso forme appropriate di commercializzazione e distribuzione.

Articolo 2 Campo di applicazione del Codice

Il Codice si applica alla commercializzazione, e alle pratiche ad essa connesse, dei seguenti prodotti: sostituti del latte materno, incluse le formule per lattanti; altri derivati del latte, alimenti e bevande, inclusi gli alimenti complementari per biberon, quando commercializzati o comunque rappresentati come idonei, con o senza modifiche, a sostituire parzialmente ovvero totalmente il latte materno; poppatoi e tettarelle. Il Codice si riferisce altresì alla qualità e disponibilità di tali prodotti, e all'informazione relativa alla loro utilizzazione.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente Codice si intende per:

“Sostituto del latte materno” qualsiasi alimento che sia commercializzato o comunque rappresentato come idoneo a sostituire parzialmente ovvero totalmente il latte materno, che sia adatto o meno a tale scopo;

“Alimento complementare” qualsiasi alimento, sia prodotto industrialmente che preparato localmente, adatto come complemento del latte materno o delle formule per lattanti, quando entrambi diventino insufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali del lattante. Tali alimenti sono anche comunemente denominati “pappe per lo svezzamento” o “supplementi del latte materno”;

“Contenitore” qualsiasi forma di confezionamento dei prodotti per la vendita al dettaglio, compresi gli involucri;

“Distributore” una persona, corporazione o qualsiasi altra entità nel settore pubblico o privato impegnata in attività (diretta o indiretta) di commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio di prodotti cui si applica il presente Codice. Un “distributore primario” è un agente di vendita, rappresentante, distributore nazionale o mediatore industriale;

“Strutture sanitarie” istituzioni ovvero organizzazioni governative, non governative o private impegnate, direttamente o indirettamente, nella tutela della salute delle madri, dei lattanti e delle gestanti; asili nido ed altre istituzioni che si occupano di bambini. Include, inoltre, operatori sanitari nella pratica privata. Ai fini del presente Codice, le strutture sanitarie non includono farmacie o altri punti vendita istituzionali;

“Personale sanitario” una persona occupata in una di tale strutture sanitarie, a livello professionale o non professionale, inclusi i volontari e coloro che prestano lavoro non retribuito;

“Formula per lattanti” un sostituto del latte materno formulato industrialmente d'accordo con gli standard applicabili del Codex Alimentarius, al fine di soddisfare le normali esigenze nutrizionali dei lattanti fino ai 4 o 6 mesi di età, e adattati alle loro caratteristiche fisiologiche. La formula per lattanti può anche essere preparata in casa, nel qual caso è descritta come “preparazione casalinga”;

“Etichetta” qualsiasi cartellino, marchio, marca, materiale illustrato o altrimenti descrittivo, scritto, stampato, stampigliato, marchiato, sbalzato o impresso, ovvero fissato sul contenitore (vedi sopra) di qualsiasi prodotto cui si applica il presente Codice;

“Industria” una corporazione o altra entità del settore pubblico o privato impegnata nell'attività o funzione (sia direttamente che attraverso un agente o attraverso un'entità da essa controllata o ad essa vincolata da contratto) di fabbricazione di un prodotto cui si applica il presente Codice;

“Marketing” promozione, distribuzione, vendita, pubblicità, pubbliche relazioni e informazione sul prodotto;

“Personale addetto al marketing” ogni persona le cui funzioni riguardano la commercializzazione del prodotto ovvero dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente Codice;

“Campioni” singole o piccole quantità di un prodotto fornito gratuitamente;

“Forniture” quantità di un prodotto fornito, per fini sociali gratuitamente o a basso costo, per un periodo prolungato, comprese le forniture alle famiglie bisognose.

Articolo 4 Informazione ed educazione

4.1 I Governi devono assumere la responsabilità di assicurare che sia divulgata un'informazione obiettiva e coerente sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini ad uso delle famiglie e di coloro i quali sono impegnati nel campo della nutrizione dei lattanti e dei bambini. Tale responsabilità deve riguardare sia la pianificazione, la produzione, la progettazione e la diffusione che la verifica dell'informazione.

4.2 Materiale informativo e didattico, sia scritto che audiovisivo, relativo all'alimentazione dei neonati e rivolto alle donne in gravidanza e alle madri dei lattanti e bambini, deve includere un'informazione chiara su tutti i seguenti punti:

- i benefici e la superiorità dell'allattamento al seno;
- alimentazione materna, la preparazione necessaria all'allattamento al seno e il suo

mantenimento;

- l'effetto negativo sull'allattamento al seno dell'introduzione dell'allattamento misto;
- la difficoltà di rendere reversibile la decisione di non allattare al seno; e
- ove necessario, l'utilizzazione corretta delle formule per lattanti, sia quelle di produzione industriale che di preparazione casalinga.

Nel caso in cui tale materiale contenga informazioni sull'utilizzazione delle formule per lattanti, esso deve includere le implicazioni di carattere sociale e finanziario relative alla loro utilizzazione; i rischi per la salute che alimenti e metodi di alimentazione non adeguati comportano; e, in particolare, i rischi per la salute derivanti da un uso non appropriato di formule per lattanti o altri sostituti di latte materno. Il materiale in questione non deve riportare alcuna immagine o testo che possa idealizzare l'utilizzazione dei sostituti del latte materno.

4.3 Donazioni di attrezzature o materiali informativi o didattici da parte delle industrie o distributori devono avvenire solo su richiesta e con l'approvazione scritta della competente autorità governativa ovvero secondo gli orientamenti dati dai governi a tale riguardo. Tali attrezzature o materiali possono recare il nome o logotipo della società donatrice ma non devono far riferimento ad alcun prodotto brevettato che rientra nel campo di applicazione del presente Codice, e devono essere distribuiti solo attraverso le strutture sanitarie.

5. Articolo 5 Il pubblico in generale e le madri

5.1 I prodotti cui si applica il presente Codice non devono essere pubblicizzati o altrimenti promossi presso il pubblico in generale.

5.2 Le industrie produttrici e i distributori non devono fornire, direttamente o indirettamente, campioni di prodotti cui si applica il presente Codice alle donne in gravidanza, alle madri o ai membri delle loro famiglie.

5.3 Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente Articolo, è vietata la pubblicità nei punti vendita, l'offerta di campioni o qualsiasi altro espediente promozionale tale da indurre il consumatore a comprare al dettaglio, come ad esempio, esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite sottocosto, e offerte promozionali di più prodotti simili contemplati dal presente Codice. Questo provvedimento non deve comportare restrizioni relativamente all'istituzione di una politica dei prezzi e di pratiche intese a fornire prodotti ad un costo inferiore secondo un piano a lungo termine.

5.4 Industrie produttrici e distributori non devono distribuire a donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini qualsiasi tipo di regalo o utensile che possa promuovere l'utilizzazione dei sostituti del latte materno o del biberon.

5.5 Nella sua attività commerciale il personale addetto al marketing non deve cercare, di stabilire contatti diretti o indiretti con donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini.

6. Articolo 6 Strutture sanitarie

6.1 Le autorità sanitarie negli Stati Membri devono adottare misure idonee a incoraggiare e proteggere l'allattamento al seno e promuovere i principi del presente Codice, e devono fornire informazioni e orientamenti appropriati al personale medico in considerazione delle sue responsabilità, incluse le informazioni di cui all'articolo 4.2.

6.2 Nessuna agevolazione delle strutture sanitarie dovrebbe essere utilizzata allo scopo di promuovere le formule per lattanti o altri prodotti contemplati dal presente Codice. Il Codice, comunque, non preclude la divulgazione di informazioni al personale medico professionale come specificato nell'articolo 7.2.

6.3 Agevolazioni delle strutture sanitarie non devono essere utilizzate per l'esposizione dei prodotti cui si applica il presente Codice, per cartelloni e manifesti che riproducono tali prodotti, o per la distribuzione di materiale fornito da un'industria o un distributore diversamente da quanto specificato all'articolo 4.

6.4 Non è consentita l'utilizzazione, da parte delle strutture sanitarie, di "rappresentanti dei

servizi professionali”, “infermiere puericultrici” o personale assimilato, fornito o retribuito dalle industrie produttrici o distributrici.

- 6.5 La necessità di un'alimentazione a base di formule per lattanti, sia di produzione industriale che di preparazione casalinga, deve essere consigliata esclusivamente dal personale medico, o da altri operatori sociali; e soltanto alle madri o ai membri della famiglia che hanno necessità di ricorrervi; e l'informazione data deve includere una chiara spiegazione dei rischi di un uso improprio.
- 6.6 Sono consentite a istituzioni o organizzazioni donazioni o vendite a basso costo di forniture di formule per lattanti o altri prodotti inclusi nel presente Codice, sia per farne uso nelle istituzioni che per distribuirli all'esterno. Tali forniture devono essere utilizzate o distribuite esclusivamente a lattanti che devono essere alimentati a base di prodotti sostitutivi del latte materno. Se tali forniture sono distribuite per uso esterno alle istituzioni, ciò deve essere fatto esclusivamente dalle relative istituzioni e organizzazioni. Tali donazioni o vendite a basso costo non devono essere usate dai produttori o dai distributori per incentivare le vendite.
- 6.7 Qualora donazioni di formule per lattanti o di altri prodotti contemplati dal presente Codice siano distribuite al di fuori di un'istituzione, l'istituzione ovvero organizzazione deve adottare misure al fine di assicurare che le forniture possano continuare per tutto il tempo durante il quale i lattanti interessati ne abbiano bisogno. I donatori, così come le istituzioni e organizzazioni interessate, devono assumere questo impegno.
- 6.8 Attrezzature e materiali, in aggiunta a quelli di cui all'articolo 4.3, donati alle strutture sanitarie possono recare il nome o logotipo della compagnia ma non devono riferirsi ad uno specifico prodotto tra quelli cui si applica il presente Codice.

7. Articolo 7 Personale sanitario

- 7.1 Il personale sanitario deve incoraggiare e proteggere l'allattamento al seno; e coloro i quali sono impegnati, in particolare, nel campo dell'alimentazione materna e infantile devono familiarizzarsi con le proprie responsabilità come stabilite dal presente Codice, compresa l'informazione specificata all'articolo 4.2.
- 7.2 L'informazione fornita al personale medico professionale, da parte di produttori e distributori sui prodotti inclusi nel presente Codice, deve essere strettamente limitata all'ambito scientifico e basata su fatti reali, e non tale da rendere implicita ovvero creare la convinzione che l'allattamento artificiale sia equivalente o superiore all'allattamento al seno. Devono essere anche incluse le informazioni di cui all'articolo 4.2.
- 7.3 Nessun incentivo finanziario o materiale diretto alla promozione dei prodotti cui si applica il presente Codice deve essere offerto da produttori o distributori al personale sanitario o membri delle loro famiglie, né questi devono essere accettati dal personale sanitario o dai membri delle loro famiglie.
- 7.4 Campioni di formule per lattanti o di altri prodotti contemplati dal presente Codice ovvero l'equipaggiamento e gli utensili per la loro preparazione e consumo, non devono essere forniti al personale sanitario eccetto quando necessario nell'ambito di una valutazione professionale o ricerca a livello istituzionale. Il personale sanitario non deve consegnare campioni di formule per lattanti a donne in gravidanza, madri di lattanti o bambini ovvero membri delle loro famiglie.
- 7.5 Le industrie produttrici e i distributori dei prodotti trattati dal presente Codice devono dichiarare qualsiasi contributo per borse e viaggi di studio, borse di ricerca, partecipazioni a conferenze professionali o simili iniziative, concesso ad operatori sanitari o in loro favore, all'istituzione alla quale l'operatore sanitario beneficiario è affiliato. Simili dichiarazioni devono essere rese dal beneficiario.

8. Articolo 8 Personale impiegato dalle industrie produttrici e dai distributori

- 8.1 Nell'ambito dei sistemi di incentivazione alle vendite per il personale addetto al marketing, il volume delle vendite dei prodotti contemplati dal presente Codice non deve essere incluso nel

calcolo delle percentuali di compenso né devono essere fissate quote specifiche per la vendita di tali prodotti. Ciò non deve essere interpretato come un mezzo per impedire il pagamento, da parte di una società, dei compensi in base alla vendita globale degli altri prodotti da essa commercializzati.

- 8.2 Il personale addetto al marketing di prodotti cui si applica il presente Codice non deve svolgere, come parte delle sue responsabilità professionali, funzioni educative in relazione a donne in gravidanza ovvero madri di lattanti e bambini. Ciò non deve essere interpretato come divieto, da parte delle strutture sanitarie, di utilizzare tale personale per altre funzioni su richiesta e con l'approvazione scritta dell'autorità competente del governo interessato.

9. Articolo 9 Etichette

- 9.1 Le etichette devono avere un disegno tale da fornire le informazioni necessarie sull'uso appropriato del prodotto e non tale da scoraggiare l'allattamento al seno.

- 9.2 Produttori e distributori di formule per lattanti devono assicurare che ciascuna confezione rechi, redatto in un linguaggio comprensibile e di facile lettura, un messaggio chiaro e visibile, stampato sulla confezione stessa oppure su un'etichetta che non possa essere facilmente separata, e che includa tutti i seguenti punti:

- le parole "Avvertenza Importante" o le loro equivalenti;
- una dichiarazione sulla superiorità dell'allattamento al seno;
- una dichiarazione che il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente dietro parere di un operatore sanitario sia per quanto riguarda la necessità del suo impiego che il corretto metodo di utilizzazione;
- istruzioni per un'adeguata preparazione, e un avvertimento sui rischi di una preparazione impropria.

Sia la confezione che l'etichetta non devono raffigurare neonati, né devono riportare immagini o testi che possano idealizzare l'uso delle formule per lattanti. Tuttavia, possono recare rappresentazioni grafiche che identifichino facilmente il prodotto come un sostituto del latte materno e che illustrino i metodi di preparazione. Non devono essere usati i termini "umanizzato", "maternizzato" o simili. Volantini che diano informazioni aggiuntive sul prodotto e la sua utilizzazione corretta, secondo le condizioni di cui sopra, possono essere inclusi nella confezione o nell'involucro. Quando l'etichetta dà istruzioni su come modificare un prodotto per trasformarlo in una formula per lattanti, si applica quanto sopra specificato.

- 9.3 Prodotti alimentari cui si applica il presente Codice, commercializzati come alimenti per l'infanzia che non soddisfano tutti i requisiti di una formula per lattanti ma che possono essere modificati in tal senso, devono recare sull'etichetta un avvertenza che il prodotto non modificato non deve essere l'unica fonte di sostentamento di un lattante. Poiché il latte condensato zuccherato non è utilizzabile per la nutrizione infantile, né come ingrediente principale di una formula per lattanti, la relativa etichetta non deve contenere istruzioni su come modificarlo a tale scopo.

- 9.4 L'etichetta di prodotti alimentari cui si applica il presente Codice deve anche attestare tutti i seguenti punti:

- gli ingredienti utilizzati;
- la composizione/analisi del prodotto;
- i requisiti per la conservazione, e
- il numero di lotto e la data entro la quale il prodotto va consumato in considerazione delle condizioni climatiche e di conservazione del paese interessato.

10. Articolo 10 Qualità

- 10.1 La qualità dei prodotti è requisito essenziale per la tutela della salute dei neonati e, pertanto, deve attenersi ad uno standard elevato.

- 10.2 Prodotti alimentari cui si applica il presente Codice, quando venduti o altrimenti distribuiti, devono attenersi agli standard raccomandati dalla Commissione per il "Codex Alimentarius" e

dal "Codice di Pratiche Igieniche per gli Alimenti per Lattanti e Bambini".

11. Articolo 11 Attuazione e monitoraggio

- 11.1 I Governi dovrebbero adottare i provvedimenti necessari affinché sia data piena attuazione ai principi e alle finalità del presente Codice, secondo le modalità previste dalla propria legislazione e dalle proprie condizioni sociali, compresa l'emanazione di leggi nazionali, regolamenti o altre misure idonee. A tale scopo, i governi devono cercare, ove necessario, la collaborazione dell'OMS, dell'UNICEF e altre agenzie delle Nazioni Unite. Le azioni e le misure politiche nazionali, compresi leggi e regolamenti emanati in attuazione dei principi e delle finalità del presente Codice, devono essere dichiarate pubblicamente, e ugualmente applicate a tutti coloro i quali sono impegnati nella produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al presente Codice.
- 11.2 Il monitoraggio sull'applicazione del presente Codice è responsabilità dei governi a livello individuale, e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a livello collettivo, come previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo. I produttori e distributori di prodotti cui si applica il presente Codice, organizzazioni non governative e gruppi professionali operanti nel settore, nonché organizzazioni di consumatori dovrebbero collaborare con i governi in tal senso.
- 11.3 Indipendentemente da qualsiasi altra misura adottata al fine di adempiere al presente Codice, produttori e distributori di prodotti cui si applica il presente Codice devono considerarsi responsabili della sorveglianza sulle pratiche di marketing secondo i principi e le finalità del presente Codice e devono adottare le misure necessarie a garantire che la loro condotta sia, ad ogni livello, conforme ad essi.
- 11.4 Organizzazioni non governative, gruppi professionali, istituzioni, e individui impegnati in questo settore devono assumere la responsabilità di attirare l'attenzione dei produttori o distributori sulle attività incompatibili con i principi e le finalità del presente Codice in modo da consentire azioni adeguate. Anche l'autorità governativa competente deve essere notificata.
- 11.5 I produttori e distributori primari di prodotti contemplati dal presente Codice devono avvisare ciascun membro del personale addetto al marketing dell'esistenza del Codice e delle proprie responsabilità da esso derivanti.
- 11.6 Ai sensi dell'articolo 62 della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli Stati Membri comunicheranno annualmente al Direttore Generale le azioni intraprese ai fini di una piena attuazione dei principi e delle finalità del presente Codice.
- 11.7 Tutti gli anni pari il Direttore Generale farà una relazione all'Assemblea Mondiale della Sanità sullo stato di attuazione del Codice; e fornirà, su richiesta, supporto tecnico agli Stati Membri che stiano varando leggi o regolamenti a livello nazionale, o adottando misure adeguate in adempimento e perfezionamento dei principi e delle finalità del presente Codice.